

ALLEGATO 7

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di
revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo
delle Forze armate (Atto n. 32).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato lo schema del decreto legislativo recante Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate, in attuazione della legge n. 244 del 31 dicembre 2012, e che interviene sull'ordinamento della Difesa prevedendo una « revisione dell'organizzazione e delle strutture operative, logistiche, formative centrali, territoriali e periferiche al fine di ridurre il numero e razionalizzarne le funzioni »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti di riformulare l'articolo 1, comma 1, lettera a), in quanto la ripartizione delle funzioni e dei compiti tra gli organi tecnici del Ministero della difesa non può essere demandata ad un successivo regolamento in considerazione del fatto che la legge delega prevede a questo fine lo strumento del decreto legislativo;

con le seguenti condizioni:

sia eliminata la previsione introdotta all'articolo 1, comma 1, lettera c), con la quale viene limitata la responsabilità dei Capi di stato maggiore di Forza armata, in materia di organizzazione e approntamento della rispettiva Forza armata e la stessa funzione di comando, prevedendone

l'esercizio « nell'ambito delle direttive impartite dal Capo di stato maggiore della difesa »;

sia eliminata la previsione introdotta all'articolo 1, comma 1, lettera d), con la quale le funzioni del Segretario generale della difesa, nonché Direttore nazionale degli armamenti vengono esercitate « nell'ambito delle direttive tecnico-operative del Capo di stato maggiore della difesa, al fine di assicurare l'unitarietà del comando »;

sia mantenuto il comma 1-bis di cui all'articolo 215 del Codice dell'ordinamento militare, rinunciando alla sua abrogazione, allo stato disposta dall'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame;

sia data attuazione al principio previsto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, all'articolo 2, comma 1, lettera b), alinea 5), relativo alla « facoltà di esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria », da svolgere nelle strutture del servizio sanitario militare da parte del personale medico e paramedico, prevedendo l'inserimento nel Codice dell'ordinamento militare di un articolo nel quale sia esplicitato che: « l'autorità sanitaria militare da cui dipende l'organizzazione e il funzionamento di ciascuna struttura sanitaria riconosce al personale medico e paramedico che vi opera e ne faccia richiesta la facoltà di esercitare l'attività libero-professionale intramuraria » senza oneri per l'Amministrazione;

siano inserite disposizioni volte ad autorizzare il Comando generale del

Corpo della Guardia di finanza a stipulare convenzioni con lo stato maggiore della Difesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di assicurare il coordinamento fra la Sanità militare e il Servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza;

sia data completa attuazione al principio di delega indicato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, all'articolo 2, comma 1, lettera b), alinea 7), laddove era prevista una revisione « delle procedure per la valorizzazione, la dismissione e la permuta degli immobili militari, nonché per la realizzazione del programma pluriennale degli alloggi di servizio, anche attraverso la loro semplificazione e accelerazione, ferme restando le finalizzazioni dei relativi proventi previste dalla legislazione vigente in materia » prevedendo pertanto l'inserimento nel Codice dell'ordinamento militare e nel Testo unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare norme che diano attuazione ai seguenti criteri:

Procedimento di vendita.

Al fine di completare in tempi brevi il programma pluriennale di dismissione di alloggi di servizio ritenuti non più utili per le esigenze istituzionali della difesa, il prezzo di vendita degli alloggi occupati, determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, utilizzando come riferimento i valori di tipologia con cui sono stati acquisiti o costruiti detti alloggi, deve essere ridotto nella misura del 35 per cento a tutti i conduttori ed il calcolo e la determinazione di questa riduzione siano resi evidenti nella proposta di vendita trasmessa all'utente. Negli alloggi messi in vendita occupati da conduttori che non hanno esercitato l'opzione di acquisto o quella dell'usufrutto, gli stessi conduttori permangono nell'alloggio fino alla conclusione del procedimento di asta, al termine del quale possono esercitare nuovamente il diritto di opzione, qualora il prezzo d'asta risultasse inferiore a quello inizialmente proposto al conduttore.

1) Vendita con sistema d'asta, ai sensi dell'articolo 8 del decreto Ministro della Difesa n. 112 del 18 maggio 2010.

Deve essere prevista una riduzione del prezzo base degli alloggi, indipendentemente dalla loro occupazione, a favore dei potenziali acquirenti appartenenti esclusivamente al personale militare e civile della Difesa con diritto di precedenza prescindendo dal valore dell'offerta, da riconoscersi ai non proprietari di altra abitazione idonea.

Una quota delle maggiori entrate non superiore al 10 per cento derivanti dalle vendite realizzate entro l'anno 2015 va destinata ad alimentare un fondo a cui attingere per finanziare gli oneri di rilocazione connessi alla riorganizzazione dello strumento militare in modo da velocizzare il processo di valorizzazione e dismissione degli immobili militari non più funzionali alle esigenze istituzionali.

2) Usufrutto

Il diritto all'usufrutto di cui all'articolo 7 comma 4 del decreto Ministro della Difesa n. 112 del 18 maggio 2010, già previsto per determinate categorie, è ampliato alle seguenti categorie:

a) al coniuge del titolare;

b) alla famiglia ove è presente un portatore di handicap, indipendentemente dall'età del titolare.

I soggetti destinatari dell'usufrutto possono esercitare il diritto di opzione tra la formula ordinaria e quella con diritto di accrescimento. Entrambe le opzioni devono essere rateizzabili in misura non inferiore al 20 per cento del reddito familiare netto.

Canoni.

Ai fini del calcolo dell'aggiornamento dei canoni di concessione degli alloggi di servizio disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'articolo 286 comma 1 è modificato al fine di disporre la limitazione al 75 per cento della varia-

zione annuale dei prezzi al consumo, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, del tetto massimo a cui adeguare il canone annuale.

È ampliata la fascia di tutela reddituale individuata dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 306 comma 2, e dell'articolo 286 comma 4, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, tenuto conto delle condizioni generali del Paese e dei riflessi che le stesse producono sul tessuto sociale nazionale ed in particolare di quello in esame, di un valore percentuale pari al 30 per cento della soglia in vigore, riconoscendo oltre modo una maggiorazione per ogni figlio a carico di euro 3.500, applicandosi, in via esclusiva, ai soli conduttori che alla data del 31 dicembre 2010 rientrano nelle condizioni su esposte.

Fasce protette.

Rientrano nella fascia protetta, determinata dalle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui all'articolo 306, comma 2, le seguenti categorie di soggetti:

a) coniugi vedovi/e, figli orfani di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio;

b) coniugi divorziati, ovvero legalmente separati, di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio;

c) nuclei familiari di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio, con un portatore di handicap convivente

d) figli e nipoti di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio, conviventi negli ultimi dieci anni, per un massimo di cinque anni.

Alle suddette categorie è garantita la permanenza nell'alloggio alle medesime condizioni, indipendentemente dal tipo di

concessione originaria ASI, AST o ASGC, già agli stessi riconosciute prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 16 marzo 2011.

Agli acquirenti degli alloggi posti in vendita, con precedenza alle categorie protette, viene riconosciuta priorità nell'accesso al fondo di garanzia di cui all'articolo 1836 del Codice dell'ordinamento militare.

Clausola di salvaguardia.

Gli alloggi posti in vendita non possono essere rivenduti prima della scadenza del quinto anno dalla data dell'acquisto.

all'articolo 10, comma 1, lettera a), laddove viene previsto l'inserimento nel Codice dell'ordinamento militare dell'articolo 2188-*quinquies*, recante « disposizioni transitorie attuative dei programmi di revisione dello strumento militare nazionale » siano inserite, al comma 1, dopo le parole: « secondi i criteri e le procedure fissati » le seguenti parole: « in sede di contrattazione decentrata prevista ».

Il principio di delega indicato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, all'articolo 2, comma 1, lettera b), alinea 7) relativamente agli immobili non residenziali, sia esercitato prevedendo che gli immobili dichiarati non più utili alla Difesa sono prioritariamente offerti: ad altri enti pubblici che occupano immobili in affitto; a nuove destinazioni d'uso a carattere pubblico a favore di situazioni segnate da gravi carenze quali gli istituti di pena; a nuove destinazioni a favore dell'edilizia scolastica; a nuove destinazioni d'uso a carattere pubblico a favore di attività culturali, ambientali e di tutela del patrimonio artistico e archeologico.

L'elenco degli immobili, dichiarati non più utili alla Difesa che non trovano un loro utilizzo nelle destinazioni sopra indicate, è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari prima che ne venga decisa la valorizzazione con finalità di natura privatistica anche al fine di definirne le modalità.